



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2011

Disposizioni in materia di semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

ONOREVOLI SENATORI. – La semplificazione amministrativa, lo snellimento delle procedure e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un'esigenza fondamentale per ridare competitività alle imprese, soprattutto a quelle operanti nel settore delle produzioni agricole ed agroalimentari, chiamate a vincere la sfida della crescita e della produttività. Il recupero di competitività non può prescindere dall'eliminazione delle inefficienze del sistema, come indicato dall'Unione europea nella Strategia di Lisbona che richiede agli Stati membri la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi per le imprese entro il 2012.

Scopo del presente provvedimento è proprio quello di individuare gli spazi di intervento necessari a modificare e semplificare alcuni ambiti della legislazione vigente nel settore agricolo, al fine di ridare fiducia agli imprenditori e ai cittadini e contribuire così a traghettare in modo concreto gli stessi operatori del settore agroalimentare fuori dalla crisi. La semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione è un tema trasversale sia verticalmente ai settori di competenza (coinvolge tutti i ministeri) che orizzontalmente alle istituzioni (Stato centrale, regioni, province, comuni). Essa non può, pertanto, essere affrontata senza un consenso vasto, almeno sugli obiettivi prioritari, da parte della molteplicità dei soggetti interessati.

A tal fine abbiamo ritenuto opportuno ascoltare le giuste istanze che provengono dagli stessi operatori del settore e trasformare in un corpo normativo omogeneo alcune proposte di semplificazione della normativa agricola elaborate dalle tre principali organizzazioni operanti nel settore agricolo: la Confederazione delle cooperative italiane

(Confcooperative - Fedagri), l'Associazione nazionale delle cooperative agroalimentari per lo sviluppo rurale (Legacoop - agroalimentare) e l'Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI Agrital).

Si tratta di proposte volte a semplificare con decisione e coraggio il quadro normativo italiano per ridurre i costi, diretti e indiretti, ed agevolare gli adempimenti dei produttori agricoli e delle loro cooperative a sostegno di una maggiore competitività del sistema agricolo ed agroalimentare nel suo complesso.

Ogni anno un'impresa agricola italiana, mediamente, perde circa 110 giornate di lavoro per rispettare gli obblighi burocratici con una corrispondente spesa di oltre 7.000 euro (costo complessivo circa tre miliardi di euro di cui uno addebitabile alla pubblica amministrazione).

È evidente, infatti, che il proliferare di norme spesso vessatorie costituisce un grave *handicap* al sereno ed efficace svolgimento dell'attività imprenditoriale che sempre più deve fronteggiare sfide molto impegnative a partire dal rapporto con il mercato e dalla modernizzazione dell'intero sistema produttivo.

Chi opera nel settore agroalimentare purtroppo assiste impotente ad un graduale appesantimento delle procedure, degli obblighi e delle disposizioni più svariate mentre i redditi dei produttori diminuiscono.

Lo stesso Parlamento europeo, con la «relazione Ashworth» approvata il 18 maggio 2010, si è finalmente reso consapevole dell'eccesso di burocrazia che diviene un ostacolo alla crescita economica delle imprese, singole e associate, nonché alla remunerazione del rischio e del lavoro dei produttori agricoli interessati.

In Italia la situazione, oltretutto, è decisamente peggiore rispetto agli altri paesi dell'Unione europea: da noi l'ordinamento giuridico e normativo ai vari livelli, da quello legislativo a quello amministrativo, costituisce un tradizionale terreno per aggrovigliamenti di disposizioni a volte superate dai tempi e dalle tecnologie, a volte oggettivamente prive di razionalità.

Come ci chiedono gli operatori del settore agricolo, occorre voltare pagina, e avviare subito un processo di semplificazione delle norme vigenti, spesso emanazione di molteplici competenze ministeriali che in molti casi si sovrappongono.

In questo contesto è necessario che almeno l'ordinamento legislativo più strettamente riferibile al settore agricolo ed a quello agroalimentare sia rivisto e coordinato in veri e propri codici recuperando e ampliando la delega attribuita al Governo per il riordino della legislazione relativa alle attività agricole che si è arenata in un lavoro purtroppo discutibile senza arrivare neppure all'approdo previsto. Infatti, ai sensi della legge delega 28 novembre 2005, n. 246 (cosiddetta «legge di semplificazione»), il Governo ha ritenuto di avviare il riordino delle normative attinenti l'attività agricola in senso stretto e, a tale scopo, è stato predisposto uno schema di decreto legislativo discusso - tra l'altro - nelle Commissioni agricoltura della Camera e del Senato all'inizio del 2010.

Il lavoro di ricognizione e sistematizzazione legislativa è stato importante ed impegnativo ma l'esame del testo finale ha messo in evidenza lacune e riformulazioni arbitrarie su diverse questioni rilevanti.

La stessa Commissione agricoltura della Camera ha espresso numerose osservazioni e richieste di modifica al pari di gran parte delle Organizzazioni di rappresentanza tenuto conto che le stesse Organizzazioni non sono state coinvolte nel percorso istruttorio.

Di fatto il provvedimento non è mai stato riportato all'esame del Consiglio dei ministri per essere definitivamente approvato.

L'auspicio è che si giunga al più presto ad un testo correttamente coordinato e codificato, previa la necessaria semplificazione, di tutta la legislazione agricola nazionale, partendo dal necessario confronto con le organizzazioni professionali e cooperative di rappresentanza in modo da ottenere un risultato condiviso e utile agli operatori del settore.

Tuttavia siamo convinti che la prospettiva di un codice agricolo non colga del tutto la complessità dell'economia e della politica agraria che si proietta sul futuro.

Occorre infatti, a nostro avviso, che sia realizzato anche un codice agroalimentare per dar vita ad un *corpus* unico delle norme relative ad istituti, soggetti e relazioni caratterizzanti la fase che lega l'attività agricola primaria al mercato, vale a dire alla valorizzazione dei prodotti.

Il modello cooperativo, ad esempio, opera prevalentemente proprio nella dimensione di una nuova agricoltura che si sviluppa sui mercati dei prodotti destinati al consumo finale e da lì trae i redditi necessari ai produttori associati.

L'agricoltura, i produttori e le loro cooperative, gli operatori della filiera agroalimentare, gli stessi consumatori hanno bisogno di un quadro normativo snello, efficace e moderno che fissi regole giuste e controlli trasparenti e che, al tempo stesso, sia un fattore di sviluppo e non di freno all'iniziativa imprenditoriale.

Con il presente disegno di legge intendiamo dare vita ad un quadro normativo di riferimento per il settore agroalimentare più razionale ed equo, esclusivamente al servizio dei produttori, dei consumatori e del Paese, abbattendo alcuni iniqui e anacronistici appesantimenti burocratici che ostacolano la crescita e la competitività delle nostre aziende.

Capo I - Fisco

Art. 1. - *Esonero regime IVA per i prodotti agricoli minori*

L'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esonero dagli adempimenti IVA per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici).

Il regime in esame, a fronte di un esonero a favore dei produttori agricoli, stabilisce l'obbligo in capo al soggetto committente/cessionario di emettere la fattura attiva (cosiddetta autofattura): una copia della fattura viene poi consegnata dal cessionario al produttore agricolo-cedente e il cessionario registra la fattura «separatamente» nel registro degli acquisti.

Pertanto, l'esonero degli obblighi procedurali si traduce in un mero trasferimento dei medesimi incumbenti sulla sfera del cessionario. In tal modo, il sistema contabile su cui poggia l'IVA non viene aggirato, essendo assicurato il meccanismo di registrazione della «catena di cessioni» (anche se muta il soggetto responsabile).

Quanto al benefico sostanziale, il produttore agricolo è esonerato dal pagamento dell'imposta e trattiene l'imposta pagata dal cessionario/committente. Non ci si trova, tuttavia, dinanzi ad un'agevolazione in senso tecnico, ma ad una conseguenza strutturale del regime speciale. Infatti, come insegna la stessa amministrazione finanziaria, l'imposta è trattenuta dal produttore agricolo «a titolo di compensazione dell'imposta assolta sugli acquisti» (circolare 1/E dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007).

Ebbene, la soglia di 7.000 euro appare eccessivamente bassa e, di conseguenza, inidonea ad abbracciare in maniera esaustiva l'universo dei produttori agricoli «minori».

La inidoneità rappresentativa della soglia è confermata dall'analisi sistematica dei regimi speciali per i contribuenti minori ove il limite di «fatturato» si assesta su livelli di gran lunga superiori.

Basti il riferimento al regime speciale dei contribuenti minimi previsto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (non applicabile agli imprenditori agricoli). Il citato istituto - che, ricordiamo, esonera dagli obblighi contabili, nonché dall'obbligo di versamento dell'IRPEF, delle addizionali, dell'IVA e dell'IRAP e istituisce, al contempo, un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito - si applica alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, fra gli altri requisiti, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 30.000 euro.

L'attuale soglia base si rivela incongrua anche sotto un altro profilo. Un limite massimo tendenzialmente «basso» rispetto all'andamento generale del costo della vita non è nello spirito originario del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto. La cronologia delle modifiche che si sono alternate nel tempo dimostra come il disegno genetico del sistema prevedesse soglie molto più alte rispetto al corrispondente costo della vita dell'epoca.

Per l'appunto: al momento dell'istituzione dell'imposta e sino al 31 gennaio 1979 (entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24), la soglia era pari a lire 21.000.000; fino al 1° marzo 1997 (entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), era di lire 10.000.000; fino al 31 dicembre 1997 (modifica del regime dell'IVA operata dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56), di lire 20.000.000.

Come si vede, il presupposto di applicazione del regime speciale si è sempre assestato su un limite massimo del volume d'affari

fari proporzionalmente più alto rispetto all'andamento del costo della vita.

In ultimo, si tenga presente che la novella che ha introdotto la soglia unica ha altresì soppresso i due regimi speciali alternativi per i produttori agricoli particolarmente svantaggiati, con conseguente peggioramento del regime complessivo.

Infatti, nel testo precedente le modifiche apportate dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l'articolo 34, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oltre alla soglia base, prevedeva:

- una soglia più alta (7.746,85 euro, pari a quindici milioni di lire) per i produttori agricoli che esercitavano la loro attività esclusivamente nei comuni montani;

- un regime semplificato (esonero da versamenti e liquidazioni periodiche) per gli imprenditori agricoli che avevano realizzato nell'anno solare precedente un volume di affari superiore alla soglia minima, ma comunque inferiore a 20.658,28 euro (quaranta milioni di lire).

La novella del 2006, quindi, non solo ha previsto un'unica soglia di 7.000 euro, ma ha soppresso i regimi speciali concorrenti per le categorie di produttori agricoli particolarmente svantaggiati; regimi speciali che sopperivano al difetto di una soglia base eccessivamente bassa (di soli «cinque milioni di lire»).

L'eliminazione dei regimi concorrenti, consegnando l'operatività del regime speciale per l'agricoltura esclusivamente ad una soglia base «simbolica» di 7.000 euro, ha finito per restringere eccessivamente il raggio d'azione della norma, ignorando un numero significativo di produttori agricoli «minori».

In conclusione, onde evitare le conseguenze negative paventate e ricordare il regime di esonero dei produttori agricoli minori con gli altri regimi speciali per i contri-

buenti minimi, si ritiene opportuno l'innalzamento della soglia di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nei termini proposti all'articolo 1.

Capo II - LAVORO E PREVIDENZA

Art. 2. - *Elenchi agricoli*

Con l'articolo si intende riformulare la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate. Gli elenchi in oggetto riguardano gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Con l'articolo in esame si provvede altresì ad agire a tutela della *privacy* dei soggetti interessati dalla norma in esame, garantendo che ciascun interessato possa accedere ai soli dati che lo riguardano, secondo specifiche tecniche stabilite dall'INPS stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3. - *Comunicazione di assunzione plurima*

È noto che nel settore agricolo le imprese, singole o societarie, impiegano numerosi operai stagionali in attività concentrate in periodi limitati per cui sono molti diffusi i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Attualmente gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sono di tipo individuale nel senso che occorre procedere a distinte comunicazioni di assunzione per ciascun lavoratore interessato.

Da qui l'esigenza di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, nel caso di assunzioni di più lavoratori, sotto due aspetti: la possibilità di provvedere ad una «comunicazione d'assunzione plurima»

e la possibilità di indicare solo i dati strettamente necessari all'interesse delle parti e della pubblica autorità.

Art. 4. - Nulla osta al lavoro per extracomunitari

Sempre più spesso cittadini extracomunitari sono occupati nel settore agricolo, soprattutto nel caso di attività stagionali a partire dalla raccolta dei prodotti.

Le procedure amministrative in vigore che regolano i relativi rapporti di lavoro, però, rischiano di rendere troppo oneroso e difficoltoso il processo del necessario nulla osta al lavoro per gli extracomunitari con tutti i riflessi negativi sull'andamento di una efficace gestione aziendale tipica delle esigenze agricole in termini di tempestività e razionalità.

È opportuno, pertanto, apportare alcune modifiche alle normative vigenti sul piano della snellezza della velocità nel caso delle procedure per le autorizzazioni al lavoro di cittadini stagionali che sono stati già autorizzati negli anni precedenti e che sono reimpiegati nelle stesse aziende.

Tutto ciò attraverso l'adozione del principio del silenzio-assenso sulle richieste relative a tali lavoratori qualora questi ultimi, oltre ai datori di lavoro contraenti, siano già stati sottoposti ai controlli previsti in materia di immigrazione.

Art. 5. - Sicurezza sul lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 3, comma 13) prevede per le imprese agricole con lavoratori stagionali entro le cinquanta giornate lavorative, l'emanazione di un decreto interministeriale di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione ed alla sorveglianza sanitaria che, però, a distanza di due anni non è stato approvato.

È opportuno, pertanto, in attesa di tale decreto interministeriale, che siano previste alcune norme transitorie per trasferire alcuni adempimenti (visita medica) ad un livello interaziendale e per semplificare altri obblighi (formazione ed informazione) al fine di applicare il decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavoratori stagionali.

Art. 6. - Certificato di prevenzione degli incendi

I tempi per l'ottenimento di un certificato di prevenzione incendi sono spesso molto più lunghi rispetto a quanto stabilisce la norma a causa di inefficienze della macchina burocratica e di richieste di adeguamenti costosi e non coerenti con l'attività agricola e il rischio ad essa connesso.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco non sono armonizzati come impostazione e pertanto gli adeguamenti spesso sono frutto di interpretazioni dei funzionari preposti.

Per alcune attività, su iniziativa di comandi locali, sono state stilate delle linee guida (ad esempio per la lavorazione del legno), senza che vi sia alcun coordinamento né riconoscimento ufficiale di queste iniziative.

È importante stabilire con certezza gli adempimenti che devono essere attuati dagli agricoltori, pertanto si ritiene opportuno fissare a livello nazionale delle linee guida di prevenzione incendi da applicarsi alle attività agricole e agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998.

Capo III - AMBIENTE

Art. 7. - Autorizzazione integrata ambientale (IPPC)

L'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) presenta, sotto il profilo procedurale, alcuni aspetti eccessivamente penalizzanti per il mondo produttivo.

Ne è un esempio la procedura prevista dall'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i casi in cui l'esercente una attività in possesso di autorizzazione integrata ambientale debba apportare variazioni al proprio impianto. Per variazioni si intende qualsiasi modifica al funzionamento, alle caratteristiche, al potenziamento dell'impianto da cui possa derivare un impatto sull'ambiente.

In particolare il gestore deve comunicare preventivamente all'ente competente la variazione progettata a prescindere dal fatto che sia una modifica sostanziale o meno.

L'ente ha sessanta giorni di tempo per istruire la pratica e prevedere, se lo ritiene necessario, di aggiornare il provvedimento autorizzatorio e le relative condizioni ovvero, qualora riscontri che si tratta di variazione sostanziale, comunicarlo al gestore. In tale ultimo caso il gestore dovrà procedere a richiedere una nuova IPPC.

Solo decorso tale termine il gestore può dare attuazione alle modifiche comunicate.

Appare evidente come il suddetto termine sia eccessivamente lungo e, pertanto, inadeguato alle esigenze del mondo produttivo che deve continuamente evolversi per poter rimanere competitivo sul mercato.

Ciò a maggior ragione se si considera che tale tempistica è prevista anche per le variazioni non sostanziali che non hanno un impatto rilevante sull'ambiente rispetto alla situazione precedente come, ad esempio, la variazione anche minima dei numeri di capi allevati o la modifica della razione di alimenti somministrati agli animali. A ben vedere l'ente competente in tale arco temporale ha il compito principale di stabilire se le variazioni abbiano carattere sostanziale o meno. Alla luce della definizione di variazione sostanziale ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall'articolo 5,

comma 1, lettera *l-bis*) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si ritiene che il compito istruttorio della pubblica amministrazione possa essere espletato in un periodo più ridotto ovvero di trenta giorni, così come specificato all'articolo 7 del presente disegno di legge.

Art. 8. - *Registri di carico e scarico dei rifiuti*

L'attuale norma prevede, per i soggetti che non hanno aderito volontariamente al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico vidimati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti.

La tenuta dei registri risulta scomoda e esterna allo svolgimento ordinario dell'attività produttiva. Di fatto la tenuta dei registri per l'impresa non risulta produrre nessuna utilità ma soltanto un onere.

Il controllo delle quantità prodotte risulterebbe comunque rilevabile dal valore riportato sul formulario di trasporto nella casella della verifica a destino di cui il produttore tiene copia presso il sito produttivo per un periodo di cinque anni, nonché dalla copia della scheda di sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) relativa ai rifiuti prodotti rilasciate dal trasportatore.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino all'obbligo della tenuta di un registro cronologico in cui vengono indicati la natura, la quantità e l'origine dei rifiuti.

Il primo concetto da evidenziare è come lo Stato italiano, a seguito delle modifiche alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, operata con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, abbia previsto l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico

anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che in precedenza erano esonerati. In particolare risultano obbligati:

- i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi che non hanno più di dieci dipendenti;

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nell'ottica di una semplificazione della normativa in vigore, si ritiene che un tale onere per i produttori di rifiuti non pericolosi sia eccessivamente gravoso e, pertanto, si consiglia la modifica di tale precetto normativo.

Segnaliamo come nella pratica molti imprenditori agricoli sono soliti trasportare i propri rifiuti non pericolosi presso piattaforme di conferimento o centri di stoccaggio. Ebbene costoro, se da un lato sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in qualità di produttori, dall'altro si vedono costretti a tenere un registro come trasportatori in conto proprio.

Inoltre poiché l'ordinamento comunitario si limita ad istituire l'obbligo di tenuta del registro senza tuttavia specificare come debba essere strutturato il registro medesimo si ritiene che la previsione di tenuta in ordine cronologico dei formulari o delle «schede SISTRI» soddisfi appieno il precetto comunitario poiché in tali documenti di trasporto vi sono indicati la natura, la quantità e l'origine dei rifiuti.

Art. 9. - *Deposito temporaneo di rifiuti*

In base alla normativa vigente il deposito temporaneo dei rifiuti è il raggruppamento

effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e che deve rispettare determinate condizioni.

È tale dunque il raggruppamento effettuato nell'azienda del produttore del rifiuto stesso. Al fine di agevolare la gestione dei rifiuti speciali prodotti dagli imprenditori agricoli soci di cooperative agricole, che hanno una produzione di rifiuti limitata, si ritiene sia auspicabile una modifica del precetto normativo tesa a considerare deposito temporaneo anche quello effettuato dal socio presso la propria cooperativa.

La cooperativa in ragione del suo scopo mutualistico, infatti, assolve ad una funzione sociale costituzionalmente sancita (articolo 45 della Costituzione) e i soci sono anche i destinatari dell'attività sociale.

Questo rapporto di osmosi tra socio e cooperativa è stato più volte adeguatamente considerato dal legislatore italiano come, ad esempio, nella legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) in cui si sono rinvenuti, nei caratteri tipici della società cooperativa a mutualità prevalente (lo scopo mutualistico, la parità di trattamento dei soci, il sistema di votazione per teste e non per quote), tutti gli elementi necessari e sufficienti per sostenere che si trattasse di una formazione sociale in cui i soci, imprenditori agricoli, fossero anche i destinatari dell'attività sociale e, pertanto, meritevole di essere investita, al pari dei propri soci, della qualificazione giuridica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Detto questo ci pare opportuno poter considerare, ai fini della disciplina del deposito temporaneo, l'azienda cooperativa quale prolungamento dell'azienda del socio.

In tale contesto il conferimento del rifiuto dal socio alla cooperativa sarebbe attività prodromica alla successiva raccolta e trasporto per lo smaltimento o il recupero del medesimo, e, contestualmente, l'attività della cooperativa non si configurerebbe come atti-

vità di stoccaggio da autorizzarsi espressamente.

Tale previsione inoltre non pare in contrasto con la citata direttiva 2008/98 (CE) sui rifiuti che, sostituendo le precedenti, non prevede una nozione di deposito temporaneo.

Art. 10. - *Digestato da non rifiuto*

Sempre più numerose sono le iniziative dell'imprenditoria agricola nella produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti di produzione di biogas.

Trattasi di impianti in cui vengono introdotti materiali come effluenti di allevamento palabili e non palabili, materie fecali, residui delle coltivazioni (paglie, stocchi, colletti di barbabietole, sfalci, potature e così via), residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali, sottoprodotti di origine animale, prodotti provenienti da colture dedicate e così via.

Il materiale introdotto nell'impianto, attraverso un processo di digestione anaerobico, origina il biogas da cui si ricava energia.

In base alla normativa in vigore (articolo 185, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006) non sono assoggettati alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli impianti di biogas che utilizzano prodotti agricoli originati da colture dedicate ovvero che utilizzano paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo o forestale non pericoloso.

Sono inoltre esclusi dall'applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 gli impianti di biogas che utilizzano materie fecali e altro materiale di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, solo nel caso in cui tale biomassa rispetti i requisiti e le condizioni dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (combinato disposto dell'articolo

184-bis e 185, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Detto questo uno dei maggiori problemi che attualmente si pone è la qualifica giuridica dei residui del processo di digestione anaerobica (digestato) di biomassa che in entrata non è caratterizzabile come rifiuto, anche rispetto ad un suo successivo utilizzo in agricoltura (ad esempio come ammendante).

Infatti la nozione di «digestato di qualità» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera ff) del decreto legislativo n. 152 del 2006 presuppone che sia tale solo quel prodotto (che ha cessato di essere rifiuto a seguito di operazione di recupero) ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici, ipotesi diversa da quella indicata in precedenza.

Per tale motivo si ritiene opportuno introdurre una nozione di «digestato da non rifiuto» che qualifichi il prodotto ottenuto dal processo di digestione solo di biomassa non rifiuto.

Art. 11. - *Movimentazione aziendale dei rifiuti*

Nel settore agricolo è molto frequente il frazionamento delle aziende in più fondi non contigui sebbene appartenenti allo stesso corpo aziendale. In tal caso si provvede, con l'articolo in esame, a consentire in via semplificata la movimentazione dei rifiuti prodotti in un fondo presso il podere in cui è ubicato il deposito temporaneo anche se per il raggiungimento di quest'ultimo è necessario percorrere un tratto di strada pubblica.

Attualmente, infatti, questa movimentazione è considerata trasporto ai sensi dell'articolo 193, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Questo comporta che, ad esempio, l'imprenditore agricolo qualora effettui un trattamento fitosanitario su un determinato fondo distaccato dall'azienda se per rientrare in azienda con i contenitori vuoti e bonificati (rifiuto speciale non peri-

coloso) deve necessariamente percorrere un tratto di strada pubblica, dovrà compilare un formulario di trasporto.

Art. 12. - *Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali*

Attualmente è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, seppur in apposita sezione ed in forma semplificata, anche per quei soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e per coloro che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi da loro prodotti nel limite di 30 chilogrammi o litri al giorno.

L'iscrizione al suddetto Albo si è rivelata una pratica amministrativa frequente, costosa ed i cui riscontri, in termini di sicurezza sulla gestione del rifiuto, appaiono assai incerti soprattutto per quei piccoli imprenditori che hanno una produzione limitata di rifiuti pericolosi e che effettuano il trasporto dei propri rifiuti in maniera saltuaria ed occasionale.

Del resto la stessa Corte di giustizia europea ha espressamente previsto che lo Stato membro può prevedere la non iscrizione all'albo per quei soggetti che non esercitano tale attività in maniera professionale, precisando che è tale quella effettuata da un'azienda in maniera ordinaria.

Si ritiene opportuno prevedere, con l'articolo in esame, un esonero all'iscrizione all'Albo nazionali dei gestori ambientali per tutti quei soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti, pericolosi e non, in maniera non professionale ovvero che non abbiano strutturato ed organizzato parte della propria azienda a questo specifico compito e che, data la limitata produzione di rifiuti nell'arco di un anno solare, effettuano trasporti in maniera saltuaria ed occasionale (si potrebbe presumere che il concetto di saltuario ed occasionale sia rispettato quanto vengono effettuati al massimo otto trasporti all'anno ciascuno dei quali di modica entità).

Art. 13. - *Emissioni in atmosfera*

L'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede la sanzione dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino a 1.032 euro, per coloro che esercitano una delle attività non sottoposte ad autorizzazione all'emissione in atmosfera, senza aver effettuato la comunicazione all'autorità competente (regione o provincia).

Senonché il legislatore nazionale non prevede espressamente un obbligo di comunicazione per tali soggetti ma demanda all'autorità territorialmente competente (di norma la regione o la provincia) la facoltà di istituire tale adempimento (articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in vigore).

Così statuendo il legislatore ha di fatto attribuito alle autorità territoriali la potestà di istituire una fattispecie di reato formale.

Infatti ben si potrebbe verificare la deprecata ipotesi in cui il medesimo fatto (il non aver comunicato preventivamente l'inizio attività all'autorità competente) costituisca fattispecie di reato in una regione mentre in altra regione, magari confinate, non sia considerato dalla legge come reato.

Si sottolinea inoltre che nei territori in cui tale adempimento è stato istituito lo stesso risulta avere un carattere squisitamente formale in quanto l'imprenditore si limita a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di intraprendere una delle attività indicate nell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, pertanto, di non essere soggetto alla autorizzazione all'emissione in atmosfera.

Spesso tale dichiarazione viene messa agli atti dalla amministrazione competente che risulta depositaria di identiche dichiarazioni fatte dal medesimo imprenditore per la medesima attività al fine di assolvere ad altri obblighi amministrativi.

È chiaro dunque che in un ottica di semplificazione del quadro normativo vigente,

si provvede ad abrogare l'obbligo di tale comunicazione e la relativa sanzione.

Tra le attività ed impianti che non sono obbligate a richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rientrano anche i *silos* per materiali da costruzione ad esclusione da quelli asserviti ad altri impianti (articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 coordinato con la lettera *m*) della parte I dell'Allegato IV alla parte V del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006).

A ben vedere non si comprende perché una tale deroga sia stata prevista limitatamente ai *silos* per materiali da costruzione e non sia stata adottata anche per il *silos* di cereali utilizzati negli allevamenti.

La mancata previsione di certo non si può giustificare in termini di emissioni maggiori o più inquinanti generate dai *silos* di cereali rispetto a quelle prodotte dai *silos* per materiali da costruzioni.

A tal fine, si prevede espressamente l'esclusione dall'autorizzazione ambientale anche per i *silos* per cereali per rendere esplicita una tale deroga anche a fronte delle interpretazioni difformi fatte dalle autorità competenti attualmente riscontrabili sul territorio nazionale.

Si ritiene importante inserire tra gli impianti che possono operare in regime di autorizzazione alle emissioni di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche quelli dedicati alla essiccazione di cereali, erba medica e semi, indipendentemente dalla loro dimensione e dal numero di giornate lavorate.

Del resto già alcune regioni hanno provveduto a riconoscere per tali impianti una procedura semplificata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (si veda ad esempio la determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2007 della regione Piemonte).

A tal fine si propone di introdurre una apposita voce alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Alla luce delle modifiche introdotte alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, risulta che gli allevamenti effettuati in ambienti confinati il cui numero di capi sia inferiore a quello specificatamente indicato nella tabella di cui alla lettera *z*) della parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano esonerati dal richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 coordinato con l'allegato IV alla parte V, parte I, numero 1, lettera *z*) del decreto legislativo n. 152 del 2006), mentre gli allevamenti effettuati in ambienti confinati il cui numero di capi sia compreso fra i valori specificatamente indicati nella tabella di cui alla lettera *nn*) della parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono richiedere una autorizzazione all'emissione in atmosfera di carattere generale (vedi articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 coordinato con la lettera *nn*) della parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006).

È evidente come, rispetto alle disposizioni prevenienti, sia completamente scomparso ogni riferimento all'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento da parte dell'imprenditore agricolo.

Ricordiamo che la tipologia di emissioni cui da luogo un allevamento sono di tipo diffuso e non convogliabili ai fini del loro abbattimento. Pare, pertanto, corretto sostenere che l'utilizzazione agronomica dei reflui di allevamento eseguita nei rigorosi tempi e modi previsti dalla vigente normativa in materia, è tuttora la prescrizione più efficace per contenere le emissioni in atmosfera prodotte dalla zootecnia.

Tanto è vero che prima delle modifiche suddette gli allevamenti italiani erano esonerati dall'ottenimento dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera qualora avessero avuto in disponibilità terreni agricoli in cui

utilizzare a fini agronomici gli effluenti prodotti.

La nuova formulazione del precetto normativo sottopone la maggioranza degli allevatori italiani, la cui produzione è significativa per il settore della zootecnia, ad un nuovo adempimento amministrativo di natura squisitamente formale e la cui efficacia, ai fini di una reale riduzione delle emissioni in atmosfera, risulta quantomeno dubbia.

Si propone, pertanto, con l'articolo 13 del presente disegno di legge, una nuova disciplina che prevede, ai fini dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, quattro fasce di allevamenti:

1) allevamenti con un ridotto numero di capi che, indipendentemente dall'utilizzazione agronomica dei propri effluenti, non sono soggetti ad autorizzazione all'emissione come attualmente previsto dalla lettera *z*) della parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 (esonero dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006);

2) allevamenti con un numero di capi consistente ma che utilizzano gli effluenti a fini agronomici (esonero dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006);

3) allevamenti con un numero di capi consistente che non utilizzano gli effluenti a fini agronomici soggetti ad autorizzazione alle emissioni di carattere generale (ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006) come attualmente previsto dalla lettera *nn*) della parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006;

4) allevamenti con un elevato numero di capi che, indipendentemente dall'utilizzazione agronomica dei propri effluenti, saranno soggetti alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo ordinario ovvero, nei casi espressamente previsti, alla autorizzazione integrata ambientale.

Art. 14. - *Iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI*

L'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, prevede, sino al 31 dicembre 2011, l'esonero dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento oppure che li conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, in modo occasionale e saltuario i propri rifiuti pericolosi.

Lo spirito della norma è quello di evitare, nell'immediato, il compimento di determinati adempimenti informatici complessi e non ancora completamente collaudati, da parte degli imprenditori agricoli che hanno una limitata produzione di rifiuti pericolosi, ma che, nel contempo, assicurano il corretto smaltimento degli stessi attraverso circuiti virtuosi venuti a creare nei rispettivi territori.

Tuttavia si ritiene che per questa categoria di produttori l'esonero dal SISTRI debba essere assicurata in via definitiva e, contestualmente, si debbano incentivare le buone prassi che negli anni hanno assicurato la corretta gestione dei rifiuti agricoli.

Capo IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 15. - *Denuncia di inizio attività (DIA) ai fini igienico-sanitari*

Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, anche gli imprenditori agricoli che svolgono attività di produzione primaria devono inoltrare una dichiarazione ai fini della registrazione presso le Aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti.

L'autorità competente redige una apposita anagrafe ed espleta i relativi controlli ai fini igienico sanitari.

Nella produzione primaria sono comprese le aziende agricole di produzione di vegetali, gli allevamenti per la produzione zootecnica, l'acquacoltura in acqua dolce e salata, la pesca, la caccia, la raccolta di prodotti selvatici.

Sono ricomprese in questa categoria tutte le operazioni connesse: raccolta, magazzino e manipolazione dei prodotti primari sul luogo di produzione senza che ne venga alterata la loro natura.

La modulistica e le richieste documentali variano da regione a regione, anche se in via di principio l'impresa agricola deve dichiarare le sue generalità, indicare l'attività esercitata, allegare una planimetria dei locali ed una relazione tecnica riguardante la tipologia di produzione, l'approvvigionamento idrico, e dichiarare di rispettare le normative per quanto riguarda l'emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi.

Si ritiene che i dati richiesti dalle ASL (generalità, terreni, tipologia e quantità di produzione e coltivazione, caratteristiche dei vigneti, tipologia di irriguo in ogni terreno, e così via) siano già presenti all'interno del cosiddetto fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, che l'imprenditore agricolo dispone all'interno delle banche dati del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) gestito da dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Ogni ASL ha la possibilità di accesso all'interno del SIAN e, pertanto, può estrapolare ogni informazione utile al fine di predisporre la propria anagrafe.

Con l'articolo in esame, si provvede, per gli esercenti produzione primaria, a ritenere assolto l'obbligo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 con l'apertura del fascicolo aziendale presso il SIAN.

Questo consentirebbe alla pubblica amministrazione di assolvere il proprio compito ed all'agricoltore di base di essere adempiente a due obblighi con una medesima prestazione (l'apertura del fascicolo aziendale).

Art. 16. - *Semplificazione del sistema dei controlli*

Molte delle cooperative agricole sono titolari di certificazioni ambientali o di qualità rilasciate da soggetti certificatori accreditati. Si tratta di imprese che fanno della qualità operativa una filosofia aziendale.

Nonostante il loro virtuosismo esse sono soggette ad innumerevoli controlli da parte delle autorità preposte.

Fermo restando che nessuno si vuole sottrarre alle verifiche previste, effettuate non solo a garanzia della collettività ma anche nell'interesse delle stesse aziende (che spesso subiscono concorrenza sleale da parte di soggetti economici che non rispettano la normativa vigente), ciò che dovrebbe essere migliorato è il sistema dei controlli.

Troppo spesso infatti le cooperative si vedono costrette a subire più accertamenti anche a distanza di breve tempo gli uni dagli altri, da parte di diverse autorità ognuna delle quali ha come compito quello di verificare la presenza di determinati requisiti a tutela di diversi interessi collettivi (tutela della salute pubblica, della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e così via).

Spesso inoltre le aziende sono costrette a mostrare la medesima documentazione ai diversi agenti accertatori.

Si provvede quindi ad istituire un nuovo sistema che razionalizzando ed ottimizzando i controlli si prefigge di effettuare un controllo più efficace sul territorio senza aumentare i relativi costi pubblici, e di ridurre il tempo che le aziende dedicano a supportare l'azione degli organi accertatori.

Art. 17. - *Comunicazione unica per la nascita dell'impresa*

La comunicazione unica prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, purtroppo non realizza una reale semplificazione in quanto conferma i moduli già in uso per l'INPS, l'INAIL, le Camere di commercio e l'Agenzia delle entrate, seppure attraverso la trasmissione telematica ad un unico soggetto (Camera di commercio).

Abbiamo ritenuto necessario, invece, introdurre un modello unico e semplificato di comunicazione riducendo le informazioni da fornire ed eliminando tutte le ripetizioni.

Art. 18. - *Contratti agrari in deroga*

Attualmente per principio generale non è possibile sottoscrivere contratti agrari che derogano alle normative specifiche vigenti in materia (articolo 23, commi primo e secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e articolo 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203).

È tuttavia ammessa la possibilità per le parti di sottoscrivere accordi, anche di natura transattiva, che derogano ai precetti normativi vigenti in materia di contratti agrari, solo previa assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (articolo 23, comma terzo, della citata legge n. 11 del 1971).

La ragione di tale previsione normativa risiede nella volontà di tutelare i contraenti contro eventuali pregiudizi che potrebbero subire nello stipulare contratti contenenti disposizioni che derogano ai precetti normativi.

Nel concreto, tuttavia, la disposizione normativa comporta che, ad esempio, due imprenditori agricoli che abbiano la volontà di sottoscrivere un contratto di affitto avente

ad oggetto un fondo rustico di durata inferiore a quella minima stabilita *ex lege* (quindici anni), si vedono costretti a richiedere l'assistenza della propria associazione di categoria e, conseguentemente, a sopportare un costo di circa 100 euro per tale servizio.

Orbene, l'assistenza della associazione di categoria dovrebbe consistere in una attività di effettiva consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge.

Nell'esempio di cui sopra ed in altre innumerevoli circostanze l'assistenza si traduce, in realtà, in una semplice presa d'atto della volontà delle parti contraenti che si è formata in maniera libera e consapevole.

Pensare che oggi, gli imprenditori agricoli, anche di piccole dimensioni, non siano in grado di comprendere, ad esempio, gli effetti di una clausola che agisce sulla durata del contratto è difficile sostenerlo.

Appare evidente dunque come il precetto normativo in commento sia anacronistico e, seppur nato con nobili e condivisibili finalità, si traduca oggi in un inutile e costoso ostacolo alla libertà di autodeterminazione delle parti contrattuali.

Si propone dunque un intervento legislativo che, abrogando l'obbligo di assistenza, consenta agli imprenditori agricoli la massima libertà di concludere accordi, anche di natura transattiva, in deroga alle normative vigenti in materia di contratti agrari.

In tal modo l'imprenditore agricolo sarà libero di valutare se e da chi farsi assistere nella stipula di un contratto agrario, rivolgendosi liberamente alla propria associazione di categoria ovvero a professionisti abilitati ritenuti idonei a tutelare i loro interessi oppure di procedere alla conclusione del contratto in maniera autonoma.

Capo V - ACCESSO AGLI AIUTI COMUNITARI

Art. 19. - *Semplificazione delle procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari*

Nel corso degli ultimi anni, se si guarda alle linee programmatiche e operative che regolamentano l'accesso agli aiuti comunitari, si è assistito ad un graduale appesantimento delle procedure burocratiche.

Nasce pertanto l'esigenza di cogliere tutti i margini di semplificazione consentiti dall'attuale regolamentazione comunitaria e nazionale, e dalle proposte in corso di approvazione in materia di regime di pagamento unico.

Le finalità individuate possono riassumersi nelle seguenti proposte:

- obbligo per le pubbliche amministrazioni interessate alla gestione delle istanze di contributo a valere sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo e di acquisirle d'ufficio;

- obbligo per le pubbliche amministrazioni interessate di accettare nuove istanze, da parte di imprese che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni;

- presentazione di una sola domanda per l'accesso agli aiuti previsti sia dal regime di pagamento unico che dal sostegno allo sviluppo rurale;

- presentazione di domande di pagamento a valenza pluriennale, soggette alla sola conferma con variazione, in caso di modifica della consistenza aziendale o degli impegni;

- determinazione dei livelli di controllo delle domande di accesso agli aiuti dai quali dipendono le procedure di liquidazione dei contributi;

- determinazione delle banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni da cui desumere le informazioni utili all'espletamento

delle domande di accesso agli aiuti dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo.

Gli obiettivi muovono da alcune riflessioni e da elementi normativi vigenti.

Dall'analisi dei regolamenti comunitari e delle norme legislative nazionali vigenti si possono trarre le seguenti considerazioni:

1) il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, prevede che ogni Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente e che un'unica domanda possa comprendere più di uno o anche tutti i regimi di sostegno;

2) il regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, prevede disposizioni applicative delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che prevedono la possibilità di rinunciare alla presentazione della domanda di pagamento annua per impegni pluriennali, laddove siano istituite efficaci procedure alternative per l'esecuzione di controlli;

3) il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, prevede che all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, «le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria»;

4) il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 14, prevede che gli agricoltori beneficiari di aiuti e contributi comunitari, nazionali e regionali, nell'inoltare nuove istanze possono avvalersi della facoltà di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazione; le pubbliche amministrazioni

hanno quindi l'obbligo, nei confronti degli agricoltori, di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale e di acquisirli d'ufficio.

Pertanto, l'agricoltore in possesso di tutti i requisiti necessari per l'accesso ai regimi di sostegno potrebbe ogni anno, rispettando le scadenze previste dalle rispettive normative di riferimento, con una unica domanda di aiuto:

- chiedere la liquidazione del regime di sostegno del pagamento unico;
- dichiarare i dati inerenti la produzione utili al pagamento del sostegno per i settori lattiero caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo;
- confermare il rispetto degli impegni pluriennali nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR);
- aderire a nuovi impegni nell'ambito del PSR;

A fronte delle considerazioni sopra formulate, si ipotizzano all'articolo 19 le possibili proposte di modifica delle norme di riferimento attualmente in vigore.

Capo VI - SETTORE VITIVINICOLO

Art. 20. - *Arricchimento vini*

Come è noto l'arricchimento è la misura di intervento con la quale è concesso un sostegno ai produttori vinicoli che utilizzano mosti concentrati per aumentare la gradazione dei propri prodotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, articolo 103 *sexvicies*. La concessione del contributo è prevista fino al 31 luglio 2012.

In base al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2008, ed alla circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 18 novembre 2009, n. 50, per la campagna 2009/2010, il produttore

deve fare una comunicazione preventiva al competente Ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per ogni operazione di aumento della gradazione alcolica, utilizzando modulistica AGEA e rispettando precisi tempi di presentazione, pena la non ammissione agli aiuti comunitari. Nella maggior parte dei casi l'ufficio ICQRF effettua controlli sulle operazioni effettuate nell'ordine del 2/3 per cento.

I tempi di pagamento del contributo da parte di AGEA sono nell'ordine di cinque-sei mesi.

Il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, all'articolo 12, paragrafo 3, dispone che:

«3. Gli Stati membri possono permettere la trasmissione all'autorità competente di una dichiarazione preventiva valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se il dichiarante tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di arricchimento, come stabilito al paragrafo 6, nonché i dati di cui al paragrafo 2».

Pertanto in applicazione di quanto previsto al paragrafo 3, è opportuno che lo Stato recepisca la possibilità di una dichiarazione preventiva per più produzioni o per un determinato periodo.

A tale fine si rende necessario modificare il citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

Capo VII - SETTORE ZOOTECNICO, LATTIERO-CASEARIO

Art. 21. - *Regime IVA dei trasferimenti di quote latte*

La proposta in esame, anziché avere ad oggetto adempimenti procedurali, mira alla

riduzione dell'aliquota IVA ed al contrasto all'evasione; per gli effetti antievasivi e perequativi che dispiega in un settore caratterizzato da incertezza normativa e forti disparità di trattamento fra gli operatori, può essere serenamente ascritta alle misure di semplificazione nel rapporto tra contribuente e burocrazia.

Attualmente, l'IVA sui trasferimenti e gli affitti delle quote latte è quella ordinaria del 20 per cento. Tuttavia, essendo perlopiù in regime speciale (articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) ed essendo privi del diritto di detrazione dell'IVA sugli acquisti, la maggior parte degli allevatori versa nella concreta impossibilità di «scaricare» il 20 per cento dell'IVA pagata al cedente sul prezzo di trasferimento delle quote latte.

Una tale situazione pone gli operatori in stato di forte sollecitazione all'evasione, stanti le endemiche difficoltà del settore. Senza contare che tutta la disciplina delle quote latte succedutasi nel tempo - ultimo il rinvio per il pagamento dei prelievi aggiuntivi disposto dall'articolo 40-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - ha determinato incertezze normative e incomprensibili discriminazioni, complicando lo spontaneo adeguamento all'istituto.

La proposta in parola ha dunque lo scopo di assoggettare le vendite e gli affitti delle quote latte ad un'aliquota agevolata del 10 per cento (alla medesima aliquota sono soggetti il latte fresco, il latte cagliato, il siero di latte, il latte battuto, il latte conservato, concentrato, zuccherato, crema di latte e così via).

Quanto alla copertura finanziaria, con ogni probabilità la misura proposta è in grado di autofinanziarsi: infatti, il certo e contestuale recupero dell'evasione consentirebbe di ripianare i maggiori oneri derivanti dall'abbassamento dell'aliquota.

Art. 22. - Regime IVA della farina di soia e dei semi di cotone integrale destinati ad uso zootecnico

Anche le seguenti proposte, pur tendendo alla riduzione dell'aliquota IVA, perseguono obiettivi perequativi ed antievasivi e, per ciò solo, sono ascrivibili alle proposte di semplificazione burocratica.

Attualmente, la quasi totalità dei beni utilizzati nel settore zootecnico è soggetta ad un'aliquota del 4 per cento, rientrando nella parte II della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in particolare ai nn. 9, 10 e 11). Fanno tuttavia eccezione, la farina di soia ed i semi di cotone integrale usati per l'allevamento del bestiame che scontano un'IVA del 10 per cento, essendo rispettivamente inquadriati al n. 35 e al n. 34 della tabella A - parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'irragionevolezza della disparità di trattamento non dissuade gli operatori da comportamenti evasivi. Ad esempio, per quanto riguarda la farina di soia, gli operatori tendono a speculare sulle difficoltà di accertamento, dichiarando fittizie aggiunte di percentuali minime di altri cereali (2 per cento). In tal modo fruiscono dell'aliquota del 4 per cento prevista per i mangimi (n. 20 della parte II della tabella A).

Come si vede, l'irragionevolezza della sperequazione, assieme alla difficoltà empirica dei controlli, costituisce una causa tecnica dell'evasione. Pertanto, l'equiparazione del trattamento agli altri cereali impiegati in allevamento razionalizzerebbe il sistema, premiando gli allevatori onesti che, allo stato, sono costretti a subire la concorrenza sleale degli evasori.

Art. 23. - IVA zootecnica - Norma antifrodi

L'acquisto intracomunitario di bovini vivi sconta l'IVA nella misura del 10 per cento.

In ordine alle modalità ed ai termini per il versamento dell'imposta all'acquisto possiamo avere tre situazioni:

1) l'impresa agricola effettua direttamente l'acquisto dal fornitore francese, tedesco o polacco ed opera in regime normale IVA. In questo caso integra la fattura del cedente comunitario emessa senza imposta, dell'IVA italiana del 10 per cento. La fattura viene registrata sia nel registro acquisti che in quello delle vendite; quindi l'imposta si compensa e non viene versata al momento dell'acquisto. Di fatto l'IVA viene versata al momento della vendita degli animali a fine ciclo in quanto tutta l'IVA addebitata al cliente è dovuta (meno quella pagata sui mangimi);

2) nella medesima situazione di cui al punto 1 in cui però l'impresa agricola rientra nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In questo caso la fattura comunitaria registrata nel registro acquisti non è detraibile e quindi l'IVA relativa all'acquisto comunitario viene versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui la fattura è stata ricevuta (oppure entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre per le imprese con volume d'affari non superiore a 516.000 euro);

3) l'acquisto intracomunitario viene eseguito da un commerciante il quale rivende i bovini all'allevatore italiano. In questo caso l'allevatore paga effettivamente l'IVA al proprio fornitore al momento del pagamento della fattura, imposta che poi detrae se opera in regime normale o non detrae se opera in regime speciale.

Nell'ipotesi 3) si sono verificate nel tempo delle frodi in quanto il commerciante (se assume la funzione di impresa cartiera) pur ricevendo la fattura comunitaria ed emettendo la fattura all'allevatore acquirente non versa l'IVA o la versa in minima parte.

Esempio: il cedente francese denominato FR cede ad un italiano una partita di bovini

da ristallo al prezzo complessivo di euro 50.000, l'acquirente italiano denominato IT 1 integra la fattura dell'IVA del 10 per cento che versa secondo i criteri previsti per l'inversione contabile (vedi punti 1 e 2). Se l'acquisto è effettuato da un commerciante «cartiera» che denominiamo IT2 costui emette fattura all'allevatore destinatario maggiorata dell'IVA del 10 per cento che però non versa (truffa ai danni dello Stato per euro 5.000).

La soluzione a questo fenomeno è l'inversione contabile nel senso di non lasciare in mano al commerciante «cartiera» l'imposta. Infatti con tale meccanismo definito *reverse charge* anche il commerciante italiano (nell'esempio IT 2) emette fattura senza IVA e quindi non può truffare lo Stato in quanto non viene in possesso dell'imposta. L'acquirente agricoltore riceve quindi una fattura italiana senza IVA, come per gli acquisti diretti dall'estero e la applica secondo la procedura di cui ai punti 1 e 2.

Si propone pertanto di inserire nell'articolo 17, comma sesto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 una nuova ipotesi di applicazione del «*reverse charge*» inserendo la cessione di bovini vivi e relative carni. Occorre escludere tale applicazione per le cessioni effettuate dalle imprese agricole in regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in quanto non è mai accaduto che l'impresa agricola funga da cartiera non potendo essa, come avviene per i promotori delle truffe, sparire nel nulla dopo qualche mese di attività. Se l'agricoltore in regime speciale non incamera l'IVA all'atto della vendita non può applicare la percentuale di compensazione del 7 per cento e versare all'Erario la differenza del 3 per cento; in sostanza si renderebbe inapplicabile il regime speciale di cui al citato articolo 34.

Invece si prevede l'applicazione dell'inversione contabile per le cessioni di bovini vivi effettuate anche dalle imprese agricole che operano nel regime normale.

Capo VIII - SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

L'approvazione del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013 e del nuovo regolamento per il Mediterraneo da parte della Commissione europea accelerano un processo di modernizzazione che ha bisogno di essere sostenuto e accompagnato dalla semplificazione amministrativa e burocratica della legislazione nazionale. Nell'articolato della proposta di legge si riprendono, perciò, alcune proposte che già unitariamente la Commissione agricoltura della Camera dei deputati aveva condiviso, come la costituzione dei centri per l'assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, e si introducano nuove misure di semplificazione che si illustrano di seguito.

Art. 24. - *Soppressione del registro dei pescatori marittimi e del registro delle imprese di pesca*

L'articolo 24 abroga gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che hanno istituito il registro dei pescatori marittimi e quello delle imprese di pesca. Il registro imprese di pesca (RIP) risulta infatti essere un doppione del registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle quali attualmente vengono già inviati l'elenco dei soci e degli amministratori e le modifiche statutarie, mentre gli ulteriori dati presenti nel RIP sono già contenuti nell'archivio delle licenze di pesca.

L'abolizione del registro dei pescatori marittimi è invece giustificato dal fatto che tale strumento risulta non più adeguato rispetto alla riforma del mercato del lavoro, che ha cambiato il contesto socio-economico.

Art. 25. - *Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera*

L'articolo 25, al comma 1, si propone di ridurre i lunghi tempi di attesa, necessari

per ottenere da parte degli enti previdenziali l'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che comportano per le imprese inutili perdite di tempo e di denaro. Il procedimento proposto faciliterebbe l'*iter* procedurale senza inficiarne la *ratio*.

Il comma 2 dell'articolo 25 interviene sull'applicazione della normativa vigente per la demolizione di natanti che, nel caso di trasferimento della licenza di pesca su un'altra nave, prevede comunque l'effettuazione del predetto accertamento. Ma, se l'obbligatorietà di tale accertamento appare giustificata al momento della demolizione, per certificare la corretta posizione contributiva dell'armatore, essa non lo è nel caso di trasferimento di licenza, essendo in tal caso sottintesa la prosecuzione dell'attività: solo al momento della definitiva cessazione si porrà la necessità di verificare la correttezza della posizione contributiva dell'armatore.

Art. 26. - *Tributi speciali*

Si prevede che i tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non si applicano alle unità da pesca. Tali tributi, infatti, generano, solo oneri impropri per le imprese e non portano alcun beneficio al bilancio dello Stato.

Art. 27. - *Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura*

Si prevede l'istituzione dei Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP). Si tratta di una necessità del settore dell'economia ittica, in considerazione del fatto che, data la specificità della normativa, vi sono pochi professionisti in grado di fornire adeguata assistenza tecnica alle imprese di pesca, singole o associate.

Art. 28. - Convenzioni

Si prevede la possibilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con i CASP le convenzioni che si rendono necessarie sia per la gestione del settore sia per l'impostazione di azioni strumentali finalizzate all'organizzazione della produzione e dell'offerta in generale.

Art. 29. - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura

Si dispone che gli importi delle autorizzazioni alle pesche speciali versati all'entrata del bilancio dello Stato siano destinati all'attuazione delle azioni relative all'associazionismo e alla cooperazione previste dal Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 30. - Esenzione dall'imposta di bollo

Viene estesa l'esenzione dall'imposta di bollo, stabilita per il settore agricolo, anche alla pesca e all'acquacoltura.

Art. 31. - Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione

Al fine di sanare la sproporzione esistente fra colpa e sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo, si integra l'articolo 1193 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, riducendo a un quarto le sanzioni comminate alle navi da pesca.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

FISCO

Art. 1.

*(Esonero regime IVA per i prodotti
agricoli minori)*

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «non superiore a 7.000 euro,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro,».

CAPO II.

LAVORO E PREVIDENZA

Art. 2.

(Elenchi agricoli)

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel proprio sito *internet* entro il mese di marzo del-

l'anno successivo alla pubblicazione medesima, garantendo che ciascun interessato possa accedere ai soli dati che lo riguardano, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale di cui al comma 1, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche di cui al medesimo comma 1, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

4. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Comunicazione di assunzione plurima)

1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».

Art. 4.

(Nulla osta al lavoro per extracomunitari)

1. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La richiesta di cui al comma 1 si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego entro il suddetto termine di venti giorni, nonché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato, l'anno precedente a quello della richiesta, a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale abbia rispettato, l'anno precedente a quello della richiesta, le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato, alla data di scadenza del medesimo permesso, nello Stato di provenienza».

Art. 5.

(Sicurezza sul lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato:

a) gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria non si applicano ai lavoratori a tempo determinato. I suddetti lavoratori sono tenuti a sottoporsi a visita medica biennale presso i Servizi di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, i quali rilasciano apposita certificazione atte-

stante l'effettuazione della visita medica, con giudizio sull'idoneità generica e specifica relativa all'attività lavorativa agricola;

b) gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta in azienda;

c) gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso una formazione effettuata con cadenza triennale secondo le procedure individuate nella contrattazione collettiva. La formazione comprende anche le procedure di primo soccorso e antincendio.

13-ter. Per i datori di lavoro agricoli che assumono esclusivamente lavoratori a tempo determinato la valutazione dei rischi è limitata alle sole lavorazioni per le quali i lavoratori medesimi sono stati assunti».

Art. 6.

(Prevenzione degli incendi)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le misure di buona tecnica e buona prassi volte a contrastare il rischio di incendio nelle aziende agricole e agroindustriali e a individuare le relative misure di prevenzione e di protezione, nonché le attività di gestione delle emergenze per le attività agricole e le attività agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998».

CAPO III.

AMBIENTE

Art. 7.

(Autorizzazione integrata ambientale - IPPC)

1. All'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «trenta giorni».

Art. 8.

(Registri di carico e scarico dei rifiuti)

1. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - *Registri di carico e scarico.* -
1. I soggetti di cui all'articolo 188-*ter*, comma 2, lettera *a*), nonché i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui sono indicate la natura, la quantità e l'origine dei rifiuti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si ritiene adempiuto con la conservazione, per un periodo di cinque anni dalla data del completamento del registro di cui al comma 1, presso la sede dell'impresa, in ordine cronologico, delle copie delle schede del SISTRI o dei formulari di trasporto.

3. I centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), limitatamente alle operazioni di gestione dei rifiuti pericolosi, sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. La registrazione del carico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti. Ai

registri di carico e scarico di cui al presente comma è applicabile, per quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 48.

4. Le informazioni contenute nei registri di cui al presente articolo sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta».

Art. 9.

(Deposito temporaneo di rifiuti)

1. All'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e successive modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso la cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci,».

Art. 10.

(Digestato da non rifiuto)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *ff*) è inserita la seguente:

«*ff-bis*) "digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* del presente decreto, suscettibile di essere utilizzato come effluente zootecnico o ammendante ai sensi, rispettivamente, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006, o del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;».

Art. 11.

(Movimentazione aziendale dei rifiuti)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Non è considerato trasporto ai fini del presente decreto la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo vie pubbliche, qualora sia prodromica al deposito temporaneo».

Art. 12.

(Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali)

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, e successive modificazioni, le parole: «nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno» sono soppresse;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Salvo prova contraria, si presumono professionali i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore per quantitativi superiori a 30 chilogrammi o litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati superiore ai 120 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi e ai 120 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi».

Art. 13.

(Emissioni in atmosfera)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 272, comma 1, e successive modificazioni, il nono periodo è soppresso;

b) all'articolo 279, comma 3, e successive modificazioni, le parole: «o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,» sono soppresse;

c) all'allegato IV alla parte V, parte I, numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *m*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i *silos* per i cereali»;

2) dopo la lettera *z*) è aggiunta la seguente:

«*z-bis*) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per "allevamento effettuato in ambiente confinato" si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi	Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300	Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000	Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2500
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000	Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Meno di 30000	Altro pollame	Da 30000 a 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Allevamenti di struzzi	Meno di 700	Allevamenti di struzzi	Da 700 a 1500

»

d) all'allegato IV alla parte V, parte II, numero 1, dopo la lettera t) è inserita la seguente:

«t-bis) impianti di essiccazione medica, cereali e semi;».

Art. 14.

(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)

1. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono soppresse.

CAPO IV.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 15.

(Denuncia di inizio attività - DIA - ai fini igienico-sanitari)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 3 del presente articolo, compiuta dall'impresa agricola che effettua produzione primaria e non trasforma il prodotto, costituisce altresì adempimento all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004».

Art. 16.

(Semplificazione del sistema dei controlli)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle seguenti tipologie di controllo:

a) controllo igienico-sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) controlli relativi agli aspetti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) controlli sulle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 17.

(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il modello di comunicazione unica individuato dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, comprende una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.

Art. 18.

(Contratti agrari in deroga)

1. L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

2. All'articolo 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il primo comma è abrogato. Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, le parole: «Inderogabilità delle norme della presente legge e» sono soppresse.

CAPO V

ACCESSO AGLI AIUTI COMUNITARI

Art. 19.

(Semplificazione delle procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99:

a) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente i soggetti richiedenti i contributi in merito alla facoltà di cui al precedente periodo, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, nonché predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate.»;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «li acquisisce d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligata ad acquisirli in via telematica d'ufficio».

2. All'articolo 3, comma 5-*quinqes*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Gli organismi pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate».

CAPO VI

SETTORE VITIVINICOLO

Art. 20.

(Arricchimento dei vini)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta un decreto correttivo del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2552, in modo da stabilire che il produttore che effettui esclusivamente operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato possa, annotando ogni operazione su un apposito registro, presentare una dichiarazione preventiva valida per tutte le operazioni di arricchimento effettuate entro due mesi dalla data della prima operazione.

CAPO VII

SETTORE ZOOTECNICO-LATTIERO
CASEARIO

Art. 21.

(Regime IVA dei trasferimenti di quote latte)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, dopo il numero 13 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«13-bis) contratti di trasferimento, temporaneo o definitivo, dei quantitativi di riferimento di cui al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;».

Art. 22.

*(Regime IVA della farina di soia
e dei semi di cotone integrale destinati
ad uso zootecnico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 10) è sostituito dal seguente:

«10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di soia, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico;»;

b) dopo il numero 11 è inserito il seguente:

«11-bis) semi di cotone integrale destinati ad uso zootecnico;».

Art. 23.

(IVA zootecnica - Norma antifrodi)

1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) alle cessioni di bovini vivi e loro carni effettuate da soggetti diversi dai produttori agricoli ai quali si applica il regime di cui all'articolo 34».

CAPO VIII

SETTORE DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 24.

(Soppressione del registro dei pescatori marittimi e del registro delle imprese di pesca)

1. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, sono abrogati.

Art. 25.

(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera)

1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave, deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, l'accertamento si intende effettuato positivamente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione della nave con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra nave di proprietà del medesimo armatore.

Art. 26.

(Tributi speciali)

1. I tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, non si applicano alle unità da pesca.

Art. 27.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, può, con apposita convenzione, incaricare i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti ai sensi del comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca e alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 10 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.

5. Ai fini del presente articolo e della normativa vigente materia, per «associazioni nazionali della pesca» si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate

in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio nazionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Art. 28.

(Convenzioni)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria o con i CASP una o più convenzioni per lo svolgimento di una delle seguenti attività:

a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;

b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di organizzazioni di produttori;

c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;

d) agevolazioni al sistema del credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

e) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia.

Art. 29.

(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Gli importi dovuti per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche spe-

ciali versati all'entrata del bilancio dello Stato sono utilizzati per l'attuazione delle azioni relative all'associazionismo e alla cooperazione previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Art. 30.

(Esenzione dall'imposta di bollo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, numero 21-bis, e successive modificazioni, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 31.

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il fatto è commesso con l'impiego di una nave da pesca, la sanzione è ridotta ad un quarto. Nel caso di esibizione all'autorità marittima competente della documentazione mancante entro le ventiquattro ore successive alla contestazione, non è dovuto il pagamento della sanzione».

